



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 marzo 2025 n.40

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 36-bis, comma 5 della Legge 28 giugno 2010 n.118, così come introdotto dall'articolo 16 della Legge 3 marzo 2025 n.30;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta dell'11 marzo 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

RILASCIO NUOVI PERMESSI DI SOGGIORNO E CARTE DI RESIDENZA REALIZZATI CON DOCUMENTI SICURI AVENTI MICROPROCESSORE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5 - Norme in materia di rilascio di permessi di soggiorno e carte di residenza, il presente decreto delegato contiene le disposizioni relative alle caratteristiche dei permessi di soggiorno e di tutte le tipologie delle carte di residenza, compresi i permessi per convivenza, parentale o per minori di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.
2. Il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno e di tutte le tipologie delle carte di residenza sono eseguiti utilizzando i documenti contenenti le caratteristiche e le procedure di cui al presente decreto delegato.
3. Il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri dopo la pre-personalizzazione del documento, eseguita in base all'articolo 3 del Regolamento 9 giugno 2017 n.5, procede alla personalizzazione del documento tramite impressione dei dati dell'intestatario del documento sul fronte e sul retro dello stesso, con procedimento di stampa laser engraving, con conseguente salvataggio nel microprocessore dei dati previsti, secondo le caratteristiche di seguito indicate per ciascuna tipologia di documento.
4. I supporti del permesso di soggiorno e di tutte le tipologie delle carte di residenza sono delle dimensioni di 85,60 x 53,98 mm, e sono costituiti da una tessera in policarbonato con microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto, utilizzando criteri di sicurezza che ne impediscano la lettura o la modifica da parte di soggetti non autorizzati.
5. La grafica offset dei supporti di cui al comma 4 è rappresentata sul fronte dalla veduta della Torre Guaita e sul retro dall'immagine dello stemma della Repubblica.
6. La carta presenta elementi tecnici e grafici atti a impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali l'OVI, il DOVID, il Mirage, microstrutture e una finestra trasparente.

7. Il modello del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è contenuto nell'Allegato A.
8. Il modello della carta di residenza è contenuto nell'Allegato B.

Art. 2

(Caratteristiche dei permessi di soggiorno e dei permessi di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche)

1. Il permesso di soggiorno è così prodotto:
 - a) sulla facciata frontale del documento:
 - 1) l'immagine del volto del titolare;
 - 2) il tipo di documento;
 - 3) il numero del documento riportato in due diversi punti;
 - 4) la data di scadenza;
 - 5) i dati identificativi del titolare (cognome, nome, sesso, cittadinanza, data di nascita);
 - 6) il tipo di permesso di soggiorno;
 - 7) le annotazioni;
 - 8) per i maggiori di anni quattordici, la firma del titolare.
 - b) sulla facciata posteriore del documento:
 - 1) le annotazioni col luogo di dimora;
 - 2) la data e l'Autorità che l'ha rilasciato;
 - 3) il luogo di nascita;
 - 4) in caso di titolari minori sono riportati gli estremi dei genitori tutori.

Nel caso di maggiorenne possono essere riportati i dati dei figli.

Nella parte inferiore è presente una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare e la tipologia del documento. Sulla parte sinistra è presente il numero di serie del supporto.

- c) microprocessore: al suo interno sono salvati i dati identificativi del titolare e l'immagine del volto con possibilità di accesso a tali dati tramite autenticazione BAC (Basic Access Control). Le impronte (piane) dei due indici delle mani dell'intestatario sono salvate con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control). In caso di qualità insoddisfacente dell'impronta digitale ovvero di configurazione alterata di uno o di entrambi gli indici a causa di lesioni, si procede all'acquisizione dell'impronta, di qualità soddisfacente, dei due medi, o dei due anulari o, in alternativa, dei due pollici, registrando sulle annotazioni il motivo dell'impossibilità dei rilievi delle impronte degli indici. Per i minori di anni sei le impronte non vengono rilevate.

Art. 3

(Caratteristiche della carta di residenza)

1. La carta di residenza viene così prodotta:
 - a) sulla facciata frontale del documento:
 - 1) l'immagine del volto del titolare;
 - 2) il tipo di documento;
 - 3) il numero del documento riportato in due diversi punti;
 - 4) la data di scadenza;
 - 5) i dati identificativi del titolare, (cognome, nome, sesso, cittadinanza, data di nascita);
 - 6) il tipo di documento;
 - 7) le annotazioni;
 - 8) per i maggiori di anni 14, la firma del titolare.
 - b) sulla facciata posteriore del documento:
 - 1) le annotazioni col luogo di residenza;

- 2) la data e l'Autorità che l'ha rilasciata:
- 3) il luogo di nascita;
- 4) in caso di titolari minori sono riportati gli estremi dei genitori tutori.

Nel caso di maggiorenni possono essere riportati i dati dei figli.

Nella parte inferiore è presente una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare e la tipologia del documento. Sulla parte sinistra è presente il numero di serie del supporto.

- c) microprocessore al suo interno sono salvati tutti i dati identificativi del titolare e l'immagine del volto con possibilità di accesso a tali dati tramite autenticazione BAC (Basic Access Control). Le impronte (piane) dei due indici delle mani dell'intestatario sono salvate con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control). In caso di qualità insoddisfacente dell'impronta digitale ovvero di configurazione alterata di uno o di entrambi gli indici a causa di lesioni, si procede all'acquisizione dell'impronta, di qualità soddisfacente, dei due medi, o dei due anulari o, in alternativa, dei due pollici, registrando sulle annotazioni il motivo dell'impossibilità dei rilievi delle impronte degli indici. Per i minori di anni sei le impronte non vengono rilevate.

Art. 4

(Ritiro del documento)

1. L'interessato, ad eccezione del primo rilascio, al momento del rilascio del nuovo documento, deve obbligatoriamente riconsegnare il documento scaduto o la denuncia di smarrimento o di furto.
2. La mancata consegna del vecchio documento o della denuncia di furto o smarrimento comporta l'impossibilità del ritiro del nuovo documento.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. I cittadini stranieri che per gravi ragioni di salute siano impossibilitati, anche temporaneamente, a presentarsi presso l'Ufficio Stranieri, possono richiedere un attestato sostitutivo del permesso di soggiorno previa consegna di un certificato medico che ne attesti l'impedimento. Nel caso di inabilità temporanea, lo straniero è tenuto a presentarsi al termine della stessa per il rilascio del permesso di soggiorno. Il Corpo della Gendarmeria rilascia l'attestato sostitutivo di soggiorno dopo aver effettuato la verifica presso il luogo di dimora.
2. I nuovi documenti sono emessi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato. I documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 marzo 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

